

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 28.04.2016

OGGETTO: Approvazione convenzione per la gestione associata delle funzioni catastali nella strategia per le aree interne.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventotto** del mese di **aprile**, alle ore 18,50, nella sala consiliare del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
MARIANI Pietro Gerardo	X		ZUCCARDI Antonio	X	
CAPUTO Massimiliano	X		BUSCETTO Emilio	X	
CAPOZZA Gerardo	X		GARGANI Angelo		X
CAPUTO Fiorella	X		COVINO Giuseppe Dino		X
DI PIETRO Gerardo	X		CAPUTO Gerardo		X
////////////////////////////////////	/	/			

PRESENTI n. 7 ASSENTI n. 3


Presiede l'adunanza il dott. Pietro Gerardo Mariani, nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.


IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267, così come di seguito riportati:

Per la regolarità tecnica: favorevole.

x 
.....

Per la regolarità contabile: favorevole.


.....

Il Sindaco relaziona al Consiglio sul presente punto iscritto all'ordine del giorno: con una precedente delibera di Consiglio comunale è già stata approvata una "Convenzione per la gestione associata della funzione catastale" con i Comuni di Sant'Angelo dei Lombardi, Guardia Lombardi, Torella dei Lombardi e Rocca San Felice. Adesso, nell'ambito del progetto della "Città dell'Alta Irpinia", la funzione catastale viene associata tra i venticinque Comuni ricadenti nell'area del progetto. Il capofila sarà il Comune di Nusco. Vi sarà, in seguito, l'associazione di altre funzioni nella strategia per le aree interne.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ha elaborato una Strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come "aree interne";
- la Strategia stabilisce che i Comuni "costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di comuni contigui, sistemi locali intercomunali, sono partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo";
- a seguito di tale elaborazione la Regione Campania – con Delibera di G.R. n. 600 del 01.12.14 con cui si prende atto del Rapporto Istruttorio finale del 31/10/2014 - ha individuato 4 Aree di progetto (Alta Irpinia; Tammaro-Titerno; Cilento Interno; Vallo di Diano) selezionando l'Alta Irpinia quale area in cui sperimentare un percorso come area "pilota" di attuazione di una propria strategia di sviluppo;
- secondo le linee dell'Accordo di Partenariato, i Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano "funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locali finanziati";
- la gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi, in particolare, è assunta dall'Accordo di Partenariato quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo in quanto segnala l'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione di suddetti servizi (ambiti ottimali) nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali;
- la gestione associata è considerata sintomo dell'esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla Strategia Nazionale per le "Aree Interne";
- attraverso tale strumento, quindi, i comuni che partecipano alla strategia nazionale aree interne "dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata di servizi";
- i Comuni costituiti, attraverso la presente Convenzione, intendono costituire il presupposto politico istituzionale per realizzare il "Pre-requisito generale della gestione dei servizi comunali" richiesto per l'attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne, in conformità alle prescrizioni contenute nelle "Linee guida della Strategia nazionale per le Aree Interne", attraverso la definizione di compiti e tempi attraverso i quali giungere al perfezionamento di detto pre-requisito istituzionale;

Considerato che:

- l'art. 14 del DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010 fissa l'obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni con meno di 5.000 abitanti da realizzarsi

- esclusivamente nelle forme della Convenzione o, in alternativa, della Unione;
- la L.R. 13/2008 e il Comma 110 art. 1 L.R. n. 16 del 7/8/2014 dettano indirizzi per conciliare le programmazioni regionali-europee e le norme nazionali con le Leggi Regionali;
- l'art. 19 del DL 96\2012 convertito in Legge 135\2012 conferma l'obbligo di gestione associata; prescrive un crono programma per l'assolvimento dell'obbligo; statuisce che il limite per i Comuni montani o appartenuti a Comunità montane sia ridotto ai 3.000 ab.; definisce l'elenco delle funzioni fondamentali;
- l'art. 19, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che sia garantita ai Comuni la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, e del catasto edilizio urbano;
- i dati amministrativo-censuari delle banche dati del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e cartografiche sono informatizzati e fruibili per via telematica;
- l'art. 6, commi 5-septies e seguenti, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dal 1° ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione delle banche dati del Catasto, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali saranno soggette al pagamento dei predetti tributi, che dovranno, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti locali e riversati all'Erario;

Osservato che:

- con Deliberazione di C.C. n. 3 del 25.01.2013, è stata approvata una Convenzione per la gestione associata della funzione catastale con i Comuni di Sant'Angelo dei Lombardi, Guardia Lombardi, Torella dei Lombardi e Rocca San Felice;
- questa amministrazione ha approvato, con Deliberazione C.C. n. 50 del 23.12.2014, uno schema di protocollo d'intesa per la gestione associata delle funzioni comunali nella strategia per le aree interne, autorizzando il Sindaco alla relativa sottoscrizione;
- nell'ambito delle funzioni da gestire in forma associata è previsto "il catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato della normativa vigente";
- le Amministrazioni comunali di cui sopra hanno disposto, con propri atti, l'approvazione di una convenzione per la gestione in forma associata della "funzioni catastale", ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.18.8.2000, n. 267, oltre che per effetto dell'art. 14 del D.L. 78/2010 richiamato;

Rilevato che questa amministrazione intende avviare un percorso di costruzione di un percorso di gestione associata sulla funzione catasto;

Vista la Convenzione per la gestione associata delle funzioni comunali nella strategia per le aree interne;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare il presente deliberato, revocando la deliberazione C.C. n. 3 del 25.01.2013;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/00;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

con la seguente votazione: presenti n. sette; favorevoli n. sette;

DELIBERA

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI REVOCARE** la Deliberazione C.C. n. 3 del 25.01.2013 avente ad oggetto “Convenzione per la gestione associata della funzione catastale – Approvazione”;
- 3) **DI ASSOCIARSI** con i Comuni di Andretta, Aquilonia, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Conza della Campania, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Montella, Monteverde, Nusco, Rocca San Felice, Sant’Andrea di Conza, Sant’Angelo dei Lombardi, Senerchia, Teora, Torella dei Lombardi e Villamaina, ex art. 30 del D.L.vo 18/8/00 n. 267, per la gestione in forma associata della funzione “catastale”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 commi 26 e seguenti del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122 del 30/7/2010 e successive ulteriori modifiche ed integrazioni;
- 4) **DI APPROVARE** lo schema di “Convenzione per la gestione associata delle funzioni comunali nella strategia per le aree interne” nel testo predisposto, che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All. A);
- 5) **DI DARE ATTO** che comune capofila è il comune di Nusco;
- 6) **DI DARE ATTO** che la detta gestione associata è mirata a perseguire, nello specifico, le seguenti finalità:
 - a) accrescere i servizi resi al cittadino, offrendo allo stesso un servizio al momento non erogato e perseguendo un opportuno livello di qualità del servizio medesimo;
 - b) razionalizzare la spesa connessa alla gestione del servizio che intende proporsi, con lo strumento della gestione associata;
 - c) rafforzare la modalità di concentrazione territoriale;
- 7) **DI DARE ATTO** che eventuali spese che conseguono al presente provvedimento, in seguito a delibera della Conferenza dei Sindaci, saranno iscritte nel bilancio di previsione 2016/2018;
- 8) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio competente l’adozione degli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione.

Al termine della trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Sindaco fa presente al Consiglio comunale che è stata prodotta dalla minoranza un’interrogazione, alla quale l’Amministrazione ha risposto nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto comunale.

Allegato "Aa delibere di CC. n. 14/2016
COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)



CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA

DELLE FUNZIONI COMUNALI NELLA STRATEGIA PER LE AREE INTERNE

Tra le Amministrazioni Comunali di Andretta, Aquilonia, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Conza della Campania, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Lioni, Montella, Monteverde, Morra de Sanctis, Nusco, Rocca San Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Senerchia, Teora, Torella dei Lombardi,

Villamaina

PREMESSO

- L'Accordo di Partenariato 2014-2020 ha elaborato una Strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come "aree interne". La detta Strategia stabilisce che i Comuni "costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di comuni contigui, sistemi locali intercomunali, sono partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo";

- A seguito di tale elaborazione la Regione Campania – con Delibera di G.R. N. 600 del 01.12.14 con cui si prende atto del Rapporto Istruttorio finale del 31/10/2014 - ha individuato 4 Aree di progetto (Alta Irpinia; Tammaro-Titerno; Cilento Interno; Vallo di Diano) selezionando l'Alta Irpinia quale area in cui sperimentare un percorso come area "pilota" di attuazione di una propria strategia di sviluppo;

- Secondo le linee dell'Accordo di Partenariato, i Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano "funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locali finanziati";

- La gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi, in particolare, è assunta dall'Accordo di Partenariato quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo in quanto segnala l'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione di suddetti servizi (ambiti ottimali) nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali;

- La gestione associata è considerata sintomo dell'esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla Strategia Nazionale per le "Aree Interne". Attraverso tale strumento, quindi, i comuni che

partecipano alla strategia nazionale aree interne “dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata di servizi”;

- I Comuni costituiti, attraverso la presente Convenzione, intendono costituire il presupposto politico istituzionale per realizzare il “Pre-requisito generale della gestione dei servizi comunali” richiesto per l’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne, in conformità alle prescrizioni contenute nelle “Linee guida della Strategia nazionale per le Aree Interne”, attraverso la definizione di compiti e tempi attraverso i quali giungere al perfezionamento di detto pre-requisito istituzionale;

CONSIDERATO

- l’art. 14 del DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010 fissa l’obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni con meno di 5.000 abitanti da realizzarsi esclusivamente nelle forme della Convenzione o, in alternativa, della Unione;

- la L.R. 13/2008 e il Comma 110 art. 1 L.R. n. 16 del 7/8/2014 dettano indirizzi per conciliare le programmazioni regionali-europee e le norme nazionali con le Leggi Regionali;

- l’art. 19 del DL 96\2012 convertito in Legge 135\2012 conferma l’obbligo di gestione associata; prescrive un crono programma per l’assolvimento dell’obbligo; statuisce che il limite per i Comuni montani o appartenuti a Comunità montane sia ridotto ai 3.000 ab.; definisce l’elenco delle funzioni fondamentali;

- l’art. 19, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che sia garantita ai Comuni la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, e del catasto edilizio urbano;

- i dati amministrativo-censuari delle banche dati del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e cartografiche sono informatizzati e fruibili per via telematica;

- l’art. 6, commi 5-septies e seguenti, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dal 1° ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione delle banche dati del Catasto, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali saranno soggette al pagamento dei predetti tributi, che dovranno, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti locali e riversati all’Erario;

OSSERVATO

- nell’ambito delle funzioni da gestire in forma associata è previsto “il catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato della normativa vigente”;

- le Amministrazioni comunali di cui sopra hanno disposto, con propri atti, l'approvazione di una convenzione per la gestione in forma associata della "funzioni catastale", ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.18.8.2000, n. 267, oltre che per effetto dell'art. 14 del D.L. 78/2010 richiamato;

Tutto ciò premesso, considerato ed osservato, che forma parte integrante della presente convenzione, gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni, ha ad oggetto la gestione in forma associata della funzione catastale e, nello specifico, del servizio di visura al pubblico, alle condizioni di cui ai successivi articoli, al Protocollo d'intesa da stipularsi con l'Agenzia del Territorio, ed a quelle della Convenzione speciale di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005.
2. Il servizio di visura al pubblico avviene mediante il rilascio, al pubblico, di visure catastali, attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 2

FINALITA'

1. La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato delle attività previste per l'espletamento della funzione sopra richiamate, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.
2. La gestione associata della funzione catastale costituisce lo strumento mediante il quale i Comuni convenzionati assicurano una modalità unitaria di conduzione e la razionalizzazione delle procedure secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità in vista del miglioramento del servizio e della distribuzione ottimale dei servizi sul territorio.
3. La gestione associata della funzione di cui al precedente art. 1, nello specifico è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) accrescere i servizi resi al cittadino, offrendo allo stesso un servizio al momento non erogato e perseguendo un opportuno livello di qualità del servizio medesimo;
 - b) razionalizzare la spesa connessa alla gestione del servizio che intende proporsi, con lo strumento della gestione associata;

- c) rafforzare le modalità di concentrazione territoriale.
4. I Comuni aderenti, attraverso la presente gestione, si impegnano, altresì, in via generale a sviluppare azioni coordinate, anche se non direttamente rientranti nella funzione in oggetto, volte a garantire più elevati livelli nella resa dei servizi ai cittadini.

Art. 3

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. La funzione associata, disciplinata dalla presente convenzione, è organizzata in maniera che presso tutti i Comuni firmatari sia istituito uno sportello (Unità di consultazione), gestito da personale interno, per il servizio di visura al pubblico.
2. Le spese di funzionamento e di gestione del detto sportello saranno previste nei bilanci di previsione 2016 e nei bilanci pluriennali 2016-2018 e saranno a totale carico di ciascuna Amministrazione.
3. Per le visure effettuate presso ciascuno sportello comunale, lo stesso Ente incasserà i relativi introiti.

Art. 4

AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata della funzione in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni convenzionati.

Art. 5

COMUNE CAPOFILA

1. Il Comune Capofila è individuato nel Comune di Nusco, in quanto Comune il cui Sindaco riveste la carica di Presidente della Comunità dell'Alta Irpinia; egli sarà responsabile dell'attuazione della presente convenzione.
2. A seguito della stipula della presente convenzione, al Sindaco del Comune Capofila è demandata la sottoscrizione, in nome, per conto e in rappresentanza dei Comuni sottoscrittori, della Convenzione e del Protocollo occorrenti con l'Agenzia del Territorio per l'esercizio delle funzioni catastali di cui al precedente art. 1.
3. Il Comune Capofila provvederà, quindi, a nominare, tra i propri dipendenti, un "Responsabile della gestione del collegamento", abilitato al collegamento telematico alle banche dati catastali dell'Agenzia del Territorio mediante piattaforma SISTER.

4. Il Responsabile di cui al precedente comma 3 deve quindi abilitare all'accesso alla piattaforma almeno un operatore per ciascuno dei Comuni associati, anch'essi dipendenti dei vari Comuni, nonché, all'occorrenza, procedere alla loro disabilitazione.
5. Il Comune Capofila provvede altresì:
 - attraverso il Responsabile specificamente nominato, alle iniziative di organizzazione, coordinamento e direzione dei vari sportelli dei comuni convenzionati;
 - alla fidejussione bancaria/assicurativa, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005, impegnandosi a provvedere alle eventuali integrazioni previste ai sensi del medesimo decreto;
 - alla riscossione dei tributi speciali catastali per gli accessi al proprio sportello e al versamento degli stessi e di quelli versati dagli altri Comuni sottoscrittori della presente convenzione, sul c/c/ postale intestato all'Ufficio provinciale di Avellino dell'Agenzia del Territorio.
 - all'attività di formazione per tutti gli operatori del servizio appartenenti ai diversi comuni.

Art. 6

COMPITI DEI COMUNI ASSOCIATI

1. Ciascun Comune sottoscrittore della presente convenzione deve provvedere:
 - a) a mettere a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche, idonee, funzionali e adeguate alle normative vigenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Testo Unico sulla sicurezza sul Lavoro", come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106;
 - b) ad erogare, presso il proprio sportello, il servizio di visura come disciplinato dal precedente art. 1;
 - c) a riscuotere per le visure effettuare presso lo sportello, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 della convenzione speciale che dovrà intercorrere con l'Agenzia del Territorio, e a riversarli al Comune Capofila per la relativa liquidazione in favore dell'Ufficio Provinciale di Avellino dell'Agenzia del Territorio;
 - d) a concorrere alle spese per la fidejussione bancaria/assicurativa, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 per l'importo che sarà determinato;
 - e) a partecipare alle attività di monitoraggio eventualmente richieste dall'Agenzia del Territorio.

Art. 7

CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Conferenza dei Sindaci, già individuata nel Protocollo d'intesa istitutivo della Comunità dell'Alta Irpinia, è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione dell'oggetto e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto.
2. La Conferenza dei Sindaci potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati, previa indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.
3. Per le funzioni verbalizzanti e per gli adempimenti amministrativi e attuativi della presente convenzione nell'ambito della Conferenza dei Sindaci, è incaricato il Segretario comunale del Comune Capofila, ovvero altro dipendente di uno dei Comuni convenzionati.
4. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:
 - stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata della funzione fondamentale individuata dall'art. 1 in attuazione della presente convenzione;
 - vigila e controlla sull'espletamento della stessa funzione e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui alla presente convenzione, monitorando i risultati e verificando l'adeguatezza delle iniziative intraprese e disponendo, ove necessario, in merito alle eventuali azioni correttive;
 - si occupa di risolvere, in via bonaria, le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati, anche in ordine all'esatta interpretazione della presente convenzione;
 - esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso della convenzione;
 - decide in ordine alle spese ulteriori rispetto a quelle indicate dal successivo art. 8 da sostenere per il miglior funzionamento del servizio nell'ottica del suo potenziamento.
5. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare i dipendenti dei Comuni convenzionati e altri soggetti ritenuti utili ad assumere le decisioni di merito.
6. La Conferenza dei Sindaci si riunisce con avviso di convocazione rimesso agli interessati con un preavviso di quarantotto ore rispetto alla data stabilita dalla riunione.
7. Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti.

Art. 8

RAPPORTI FINANZIARI

1. I rapporti finanziari sono assunti in luogo e per conto degli Enti sottoscriventi, dal Comune Capofila che gestirà direttamente tutte le entrate a titolo di oneri istruttori e a titolo di trasferimenti, tranne quelli riservati al bilancio di ciascun ente.

2. Il Comune Capofila istituirà nel proprio bilancio e PEG un apposito centro di costo e di responsabilità, denominato "Servizio Catasto Associato", così determinato:

A) Parte Entrata:

- Contributi specifici di Stato , Regioni, Province, altro;
- trasferimenti quote dei singoli Comuni;
- eventuali entrate proprie

B) Parte Spesa:

- spese per il funzionamento Servizio nelle varie sottovoci (spese di funzionamento, spese generali imputabili al servizio, spese per acquisto di attrezzature etc...)

3. La gestione delle risorse in entrata ed in spesa è affidata al Responsabile, che vi provvederà a mezzo di proprie determinazioni.

4. Ciascun Comune convenzionato si fa carico delle spese del personale addetto al servizio.

5. Ciascun Comune convenzionato, inoltre, assumerà le spese per la quota parte della polizza bancaria/assicurativa prevista dall'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 6 settembre 2005, provvedendo al versamento del relativo importo al Comune Capofila.

6. Ogni spesa ulteriore a carico dei convenzionati rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione deve essere decisa dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 9

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione, decorso un anno dalla sua sottoscrizione, si impegnano a verificare la possibilità di potenziare il servizio offerto al cittadino, con l'integrazione dello stesso con utilità ulteriori riferite alla funzione catastale.

Art. 10

DURATA - INTEGRAZIONI

1. La durata della convenzione è stabilita in anni tre (3) decorrenti dalla sua sottoscrizione.

2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso con deliberazioni consiliari, dagli Enti aderenti.

3. Alla scadenza dei tre anni sarà verificato il conseguimento dei livelli di efficienza ed efficacia nella gestione secondo le modalità stabilite in sede ministeriale.

4. La presente convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

Art. 11

AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

1. L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata disciplinata dalla presente convenzione, va presentata al Comune Capofila e trasmessa, per conoscenza, a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta, a maggioranza, con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 12

CONTROVERSIE

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa alla Conferenza dei Sindaci.

Art 13

DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

Art. 14

ESENZIONE PER BOLLO E REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/71 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto approvato e sottoscritto.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Pietro Gerardo Mariani



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nicola De Vito

- *Il sottoscritto Segretario Comunale;*
- *Visto l'Art 124, primo comma del T.U.E.L. 18. 8.2000, n. 267;*
- *Visto l'Art. 3 C. 18 e 54 legge 244/2007;*
- *Visti gli atti d'ufficio;*

A T T E S T A

- *Che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03 maggio 2016, così come prescritto dalla vigente normativa;*

Dalla residenza municipale li 03 maggio 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to De Vito Nicola

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li 03 maggio 2016



Il Segretario Comunale